

Circolare n. 10 - AB del 10 Ottobre 2024

▪ **STUDIO ARISI**

Via della Repubblica, 115
53036 - Poggibonsi (SI)

Via San Francesco di Paola, 15
50124 - Firenze

Tel.: +39 0577 98771
Fax.: +39 0577 936757

E-mail: segreteria@studioarisi.it

▪ **STUDIO BALDINI**

Piazza Mazzini, 11
53036 - Poggibonsi (SI)

Tel.: +39 0577 982694
Fax.: +39 0577 938402

E-mail: segreteria@studio-baldini.com

CIRCOLARE INFORMATIVA OTTOBRE 2024

770/2024: ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 26 febbraio 2024, ha approvato il modello 770/2024. Con provvedimento del 28 febbraio 2024 sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2024. Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato dall'articolo 4, comma 3-*bis*, D.P.R. 322/1998, **al 31 ottobre di ogni anno.**

Soggetti interessati alla presentazione del modello 770 - Il modello 770/2024 deve essere presentato all'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per "*riepilogare*" le ritenute operate nell'anno 2023 e i relativi versamenti. In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2024, i soggetti che, in riferimento all'anno 2023:

- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- hanno effettuato ritenute alla fonte all'atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.

Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:

- quanto erogato a tal titolo (quadri SF, SH, SK, SI, etc.);
- eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).

Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:

- eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).

CHIARIMENTI SUL CREDITO DI IMPOSTA 5.0 E SULLA "NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE"

L'articolo 38, D.L. 19/2024 ha introdotto un credito di imposta denominato 5.0 (con misure variabili derivanti dalla riduzione dei consumi energetici conseguita) per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B della L. 232/2016, effettuati dalle imprese

nell'ambito di progetti di innovazione avviati in data successiva al 1° gennaio 2024 e che saranno completati entro il 31 dicembre 2025. Lo scorso 12 settembre 2024 la procedura operativa propedeutica alla fruizione del credito di imposta è stata completata con l'ultimo "tassello" mancante: sul portale GSE denominato "Transizione 5.0" è ora possibile spedire anche le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Dal 1° ottobre 2024 è, inoltre, operativa anche la "Nuova Sabatini Capitalizzazione" che prevede l'erogazione di un contributo in conto impianti determinato in misura pari agli interessi calcolati a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e al 3,575% per medie imprese. Gli investimenti devono essere avviati successivamente all'invio alla banca o all'intermediario finanziario della domanda di accesso al contributo e la capitalizzazione che accompagnerà il piano di investimento dovrà rispettare determinate caratteristiche ed essere pari almeno al 30% del finanziamento deliberato.

Pienamente operativa la piattaforma informatica sul sito del GSE per l'attivazione della 5.0

Dal 12 settembre 2024 è pienamente operativa la procedura per fruire del credito di imposta 5.0; sono normativamente previste 3 comunicazioni da effettuare per il tramite della piattaforma informatica sul sito del GSE:

- comunicazione preventiva all'investimento;
- comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini;
- comunicazione di completamento.

Tutte le informazioni utili su come registrarsi sono presenti al [link https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-5-0-operativo-il-portale](https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-5-0-operativo-il-portale)

Entro 10 giorni dall'avvenuta presentazione telematica della comunicazione di completamento il GSE comunicherà all'impresa l'importo del credito di imposta spettante e, dopo altri 10 giorni, il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito di imposta che, eventualmente, non sia stato possibile utilizzare entro il 31 dicembre 2025 potrà essere riportato nei periodi di imposta successivi e utilizzato in 5 quote annuali di pari importo.

Argomento	Caratteristiche del credito
<i>Irrilevanza fiscale dell'agevolazione</i>	<i>Il contributo in conto impianti corrispondente all'ammontare del credito concesso dovrà essere contabilizzato per competenza nei periodi di imposta nei quali saranno imputate le quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati (quindi, generalmente splittato di anno in anno con la tecnica dei risconti passivi). Il contributo in conto impianti non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap</i>
<i>Periodo minimo di detenzione degli investimenti</i>	<i>I beni oggetto degli investimenti non devono essere:</i> <i>- ceduti fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di investimento;</i> <i>- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;</i> <i>- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione</i>
<i>Investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria</i>	<i>Per gli investimenti effettuati mediante la sottoscrizione di contratti di leasing, deve essere obbligatoriamente previsto il riscatto del bene al termine della durata del contratto</i>
<i>Cumulabilità</i>	<i>Il credito di imposta 5.0 non è cumulabile (in relazione agli stessi costi sostenuti):</i> <i>- col credito di imposta 4.0</i> <i>- col credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno</i>

Operativa la "Nuova Sabatini capitalizzazione" - Il Mimit con la [circolare n. 1115/2024](#) ha modificato la precedente [circolare n. 410823/2022](#), fornendo le istruzioni necessarie alla corretta attuazione della c.d. "Nuova Sabatini Capitalizzazione", nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per potere beneficiare dell'agevolazione.

Tutte le informazioni utili su come accedere all'agevolazione sono presenti al [link https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/pmi-al-via-la-nuova-sabatini-capitalizzazione](https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/pmi-al-via-la-nuova-sabatini-capitalizzazione)

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

È possibile presentare via pec alla banca o all'intermediario finanziario le istanze per la "Nuova Sabatini Capitalizzazione" dallo scorso 1° ottobre 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, ha riepilogato la disciplina e offerto i primi chiarimenti in riferimento all'istituto del c.d. CPB (concordato preventivo biennale). Si ricorda che tale istituto è stato recentemente modificato dal D.L. 108/2024 e si attendono ulteriori modifiche attualmente in corso di approvazione (tra cui una possibile sanatoria sugli anni precedenti per chi sceglie di concordare); Di seguito riepilogano i principali chiarimenti offerti.

Aspetti generali
Condizioni per l'accesso
<p><i>Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all'applicazione degli Isa che abbiano applicato gli Isa nel 2023 (la compilazione "statistica" nel 2023 per i multiattività non autorizza al concordato); sono irrilevanti le cause di esclusioni Isa nel 2024 o 2025.</i></p> <p><i>Possono accedere al concordato anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario.</i></p> <p><i>Mentre per i soggetti Isa il concordato riguarda obbligatoriamente 2 anni (2024-2025), per i forfettari riguarda il solo 2024.</i></p> <p><i>Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti:</i></p> <p><i>prima tipologia</i></p> <p><i>1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitivi del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Per le società, non rilevano i debiti tributari presenti in capo ai soci (condizione prevista per contribuenti Isa e forfettari);</i></p> <p><i>2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti Isa e forfettari);</i></p>

3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati penal-tributari), dall'articolo 2621, cod. civ. (false comunicazioni sociali), dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p. (reati di riciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti Isa e forfetari).

seconda tipologia

aver conseguito nel 2023, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti Isa).

terza tipologia

sono preclusi dalla possibilità di accedere al concordato i soggetti che nel 2024 hanno realizzato una delle seguenti ipotesi:

1. adesione al regime forfetario (condizione prevista per i soli contribuenti Isa);
2. per le società o enti, aver posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento (e cessione di ramo di azienda) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, per le società o associazioni di cui all'articolo 5, Tuir, il fatto di essere interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti Isa).

Qualora il contribuente forfetario abbia superato la soglia di 85.000 euro nel 2023, con conseguente uscita dal regime dal 2024, non può applicare il concordato né con le regole dei forfetari, né con quelle dei soggetti Isa.

Modalità di adesione

Per accedere al concordato il contribuente deve esercitare opzione tramite la dichiarazione dei redditi, da presentare (salvo proroghe) entro il 31 ottobre 2024.

il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, pertanto l'opzione non può avvenire con una successiva dichiarazione tardiva o integrativa; nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione 2023 e si decida successivamente di aderire al concordato, è possibile presentare una correttiva nei termini entro il 31 ottobre.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che la sezione Isa dedicata al concordato, così come la sezione VI del quadro LM per i forfetari, non devono essere compilate se i contribuenti non intendono aderire al concordato.

Cause di cessazione

Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di uno dei seguenti casi:

1. cessazione o modifica dell'attività (per i soggetti Isa si considera modifica dell'attività il fatto di applicare un diverso Isa, mentre per il forfetario la causa di esclusione si applica se la nuova attività comporta un diverso coefficiente di forfettizzazione del reddito);
2. presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (si tratta di situazioni particolari che sono state individuate con apposito Decreto, quali eventi straordinari o calamitosi, liquidazione ordinaria, cessione in affitto dell'unica azienda, etc.);
3. adesione al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (per i soli contribuenti Isa);
4. operazioni di fusione, scissione, conferimento (oltre che cessione dell'azienda) effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'articolo 5 Tuir (rileva solo l'ingresso di un nuovo socio, mentre non rileva il cambiamento delle quote di partecipazione da parte dei soci);
5. dichiarazione di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%, ossia 7.746.853 euro (per i soli contribuenti Isa);

- superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/2014, maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario), ossia 150.000 euro.

La cessazione produce effetti a partire dall'anno in cui si verifica: pertanto, se si verifica nel 2025, il concordato mantiene validità per il 2024.

Effetti dell'adesione

Il primo vantaggio che si ottiene dal concordato preventivo è di tipo reddituale:

- i redditi e il valore della produzione Irap 2024 e 2025 (solo il 2024 per i forfettari) vengono concordati, quindi non rilevano eventuali maggiori redditi conseguiti;

- gli incrementi rispetto al 2023 vengono tassati in maniera agevolata con applicazione di un'imposta sostitutiva che varia dal 10% al 15% a seconda del risultato Isa conseguito per il 2023; per i forfettari la sostitutiva sugli incrementi è del 10%, ridotta al 3% per i primi 5 anni di attività.

Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la sostitutiva sugli incrementi di reddito deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

I forfettari che superino il limite di 100.000 euro ma non quello di 150.000 euro, fuoriescono dal forfetario nel medesimo anno 2024, ma mantengono la validità del concordato; possono pertanto applicare le aliquote sostitutive sugli incrementi di reddito rispetto al 2023.

Qualora il contribuente abbia a disposizione perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società) queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.

Rimangono inalterati tutti gli adempimenti fiscali e contabili.

L'Iva viene determinata in maniera ordinaria e rimangono invariati tutti i relativi adempimenti.

Il contribuente che concorda può beneficiare di tutti i benefici premiali Isa, anche quelli relativi all'Iva. Nei confronti di tutti coloro che aderiscano al CPB, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.

Cause di decadenza

I casi di decadenza sono riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all'interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti. La decadenza comporta il venir meno del concordato: pertanto, se si realizza nel 2025, travolge anche il 2024.

Si tratta dei seguenti casi in cui:

1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:

- l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità;

2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta, almeno del 30%, rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

4. vengono meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato;

5. omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

Acconti

Nel caso di adesione al concordato è dovuta una maggiorazione dell'acconto 2024; tale maggiorazione viene versata in occasione del versamento del secondo acconto (per la maggior parte dei soggetti, alla fine del mese di novembre).

Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

Le novità introdotte dal Decreto Omnibus - In sede di conversione del c.d. "Decreto Omnibus" è stata introdotta la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022 per i soggetti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025. Al contempo è previsto un allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento anche per i soggetti interessati dal CPB che non utilizzeranno la sanatoria.

L'imposta sostitutiva - L'articolo 2-*quater*, introdotto in sede di conversione del D.L. 113/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli Isa e che aderiscono al CPB, di accedere al regime di ravvedimento loro riservato, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'Irap (resta esclusa come di consueto l'Iva). La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;
- 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3

La base imponibile dell'Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.

Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda delle annualità, per gli anni 2018, 2019 e 2022 si applica il seguente schema:

10%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
12%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
15%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6

Per gli anni 2020 e 2021 in considerazione del covid le percentuali saranno le seguenti:

7%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
8,4%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
10,5%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6

Per le stesse annualità, i contribuenti applicano l'Irap al 3,9%. Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Versamento dell'imposta - Il versamento dell'imposta sostitutiva può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si dà, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Preclusioni - Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o

schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Proroga dei termini di decadenza - Per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973, e all'articolo 57, D.P.R. 633/1972, relativi all'annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all'articolo 57, D.P.R. 633/1972 (benché l'Iva è fuori dal CPB), in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Soggetti Isa	Annualità	Termini di decadenza per l'accertamento
<i>Adesione CPB + ravvedimento</i>	<i>2018, 2019, 2020 e 2021</i>	<i>31 dicembre 2027</i>
<i>Adesione CPB + No ravvedimento</i>	<i>2018, 2019, 2020 e 2021</i>	<i>31 dicembre 2025</i>

INCREMENTO DEI LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA E "MICRO"

Con il D.Lgs. 125/2024, attuativo della Direttiva 2023/2775/UE, sono stati incrementati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, nonché del bilancio consolidato. In particolare, i predetti limiti (riferiti al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni) sono stati aumentati del 25%, e gli stessi consentono di attribuire a un'impresa la qualifica di "micro", "piccola", "media" e "grande". La Relazione illustrativa al D.Lgs. 125/2024 precisa che tali valori rilevano nella legislazione nazionale poiché stabiliscono quali società possono redigere il bilancio in forma ordinaria, semplificata o ulteriormente abbreviata.

Le imprese nell'ordinamento nazionale - Nell'ordinamento civilistico esistono le 3 tipologie di imprese cui corrisponde un determinato tipo di bilancio:

- le micro imprese (articolo 2435-ter, cod. civ.) con il bilancio in forma semplificata;
- le piccole società (articolo 2435-bis, cod. civ.) con il bilancio in forma abbreviata;
- le società di grandi dimensioni con il bilancio in forma ordinaria.

Non è mai stata censita nel nostro ordinamento la categoria delle medie imprese, per le quali si devono applicare gli adempimenti previsti per le società di grandi dimensioni.

I nuovi limiti dimensionali - Per il bilancio in forma abbreviata i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello Stato patrimoniale sono modificati come segue:

1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: da 4.400.000 euro a **5.500.000 euro**;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 8.800.000 euro a **11.000.000 euro**;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità** (non modificato).

Bilancio abbreviato	
<i>Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:</i>	
Limiti ante modifica	Limiti post modifica
<i>Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro</i>	<i>Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro</i>

<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro</i>	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro</i>
<i>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità</i>	<i>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità</i>

Con riferimento al bilancio delle microimprese, invece, sono modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello Stato patrimoniale come segue:

1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: da 175.000 euro a **220.000 euro**;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 350.000 euro a **440.000 euro**;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità** (invariato).

Bilancio microimprese	
<i>Sono considerate microimprese le società di cui all'articolo 2435-bis, cod. civ. che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:</i>	
Limiti ante modifica	Limiti post modifica
<i>Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro</i>	<i>Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro</i>
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro</i>	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro</i>
<i>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità</i>	<i>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità</i>

Come anticipato, sono apportate anche le seguenti modificazioni per le soglie per la verifica dell'obbligatorietà del bilancio consolidato delle imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

- a) da 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali diventa **25.000.000 euro**;
- b) da 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni diventa **50.000.000 euro**;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio resta invariato.

Bilancio consolidato	
<i>Non sono soggette all'obbligo di bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:</i>	
Limiti ante modifica	Limiti post modifica
<i>20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali</i>	<i>25.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali</i>
<i>40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<i>50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>
<i>250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio</i>	<i>250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio</i>

Decorrenza - La Direttiva 2023/2772/UE prevede che gli Stati membri applichino le disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In deroga al comma 2, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, ma il D.Lgs. 125/2024 non indica la decorrenza delle nuove soglie. In considerazione della data di entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, poiché il Legislatore italiano non ha espressamente indicato di consentire l'applicazione delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, si desume che le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (si attendono conferme dal Legislatore).

LOCAZIONI BREVI E "TURISTICHE": DAL 2 NOVEMBRE 2024 SCATTA L'OBBLIGO DI DOTARSI DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

Con l'articolo 13, D.L. 145/2023 (c.d. "Decreto Anticipi"), rubricato "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale", il Legislatore introduce l'obbligo del CIN (Codice identificativo nazionale) e stabilisce le relative sanzioni per le unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 15, D.L. 145/2023 tali disposizioni si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3 settembre 2024, e quindi **diventeranno operative dal prossimo 2 novembre 2024**. Con un comunicato apparso sul proprio sito il Ministero del turismo ha annunciato la possibile proroga dell'adempimento a gennaio 2025.

Soggetti obbligati - Dal punto di vista soggettivo, gli obblighi della richiamata normativa interessano:

- chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve una unità immobiliare a uso abitativo o una porzione di essa;
- titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.

Le strutture interessate dall'obbligo
<i>Unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche</i>
<i>Unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex articolo 4, D.L. 50/2017</i>
<i>Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere</i>

Come ottenere il CIN - Il CIN viene assegnato dal Ministero del turismo tramite il portale accessibile al [link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it](https://bdsr.ministeroturismo.gov.it) e previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.

L'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 che attesta:

- i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;
- per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall'articolo 13-ter, comma 7, D.L. 145/2023.

Obbligo di esposizione del CIN
<i>All'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, "assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici"</i>
<i>In ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato</i>

Sanzioni - Le sanzioni sono di 2 tipologie:

- la prima fattispecie è prevista per i casi in cui il CIN non sia stato richiesto dal titolare della struttura turistico-ricettiva (alberghiera o extralberghiera) o dal soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un'unità immobiliare o una porzione di essa;
- la seconda fattispecie riguarda le medesime strutture che, pur in possesso del CIN, non lo espongono e indichino nei loro annunci.

La misura delle sanzioni	
Violazione	Sanzione
<i>Assenza del CIN</i>	<i>- sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro "in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile".</i>
<i>Mancata esposizione del CIN o mancata indicazione del CIN</i>	<i>- sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;</i>

	- sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.
--	--

Comunicazione alla Questura - Secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e dalle normative regionali e provinciali di settore viene imposto ai soggetti obbligati di comunicare "alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate", entro "le 24 ore successive all'arrivo e comunque entro le 6 ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore".

La ricodificazione dei vecchi codici - Nei diversi casi in cui l'ente locale territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) abbia già provveduto a disciplinare specifici codici per identificare le locazioni, lo stesso dovrà procedere:

- a ricodificare come CIN il codice identificativo a suo tempo assegnato aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo;
- a trasmettere i codici al Ministero del turismo unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.

Identico adempimento verrà effettuato dal Comune che, nell'ambito delle proprie competenze, ha a suo tempo attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Detta attività di ricodificazione presuppone:

- l'attestazione, da parte dell'istante, dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura ricettiva;
- per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Termini per la ricodificazione e la trasmissione dati
<i>Per i codici già assegnati prima del 2 novembre, entro il 2 dicembre 2024 (ovvero 30 giorni dall'operatività delle disposizioni sul CIN)</i>
<i>In tutti gli altri casi, entro 7 giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale</i>

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2024 al 15 novembre 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza. *Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

mercoledì 16 ottobre

Versamenti Iva mensili - Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps - Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte - Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini - Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta - Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di settembre.

venerdì 25 ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali - Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.

giovedì 31 ottobre

Modello Redditi, Irap, Modello 770 - Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi, Irap e del modello 770 per i dati riferiti al periodo di imposta 2023.

Modello Iva TR - Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al III trimestre 2024.

Remissione *in bonis* - Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione *in bonis*: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili - Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Presentazione del modello Uniemens Individuale - Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Dichiarazione Iva Oss – scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione IVA OSS e relativo versamento IVA per le cessioni, da parte dei soggetti che hanno aderito al regime OSS, per il periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024

venerdì 15 novembre

Registrazioni contabili - Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita - Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche - Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.